

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

Sezione Fallimentare

Ricorso ex art. 9, legge n. 3/2012

I Sigg.ri **Ladu Gianni** nato a Wolfsburg (Germania) il 13.04.1970, CF:LDAGNN70D13Z112G, **Beccone Maria Luisa** nata a Nuoro il 18.06.1965, CF: BCCMLS65H58F979A, entrambi residenti a Mamoiada in via Cesare Battisti n.24, elettivamente domiciliati in Mamoiada, via Tola, n. 54, presso lo studio dell'Avv.to Luigia Pirisi, C.F. PRSLGU72S60H501G, che li rappresenta e difende giusta procura calce al presente atto, la quale dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di Fax 0784/56290, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata studioluigiapirisi@pec.it così indicati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 68/2005.

PREMESSO CHE

I Signori Ladu Gianni e Beccone Maria Luisa in data 15.06.2022 presentavano istanza al Tribunale di Nuoro per la nomina di un O.C.C., al fine di potere usufruire delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012.

Con provvedimento emesso in data 03.08.2022 il Giudice designato Dott. Riccardo De Vito individuava il **Dott. Luca Tendas**, nato a DORGALI il 30/11/1980, con studio in DORGALI (NUORO) CORSO UMBERTO N. 52, telefono/fax +393331377271, PEC: STUDIOCOMMERCIALETENDAS@GIGAPEC.IT, iscritto all'Albo DOTT. COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI di NUORO al n. 106A. quale Organismo di Composizione della Crisi che accettava l'incarico.

L'OCC Dott. Tendas ritiene che sussistano tutti i requisiti legittimanti il ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 3 del 27 gennaio 2012 in quanto il debitore: a) risulta essere "consumatore" ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b), della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012 (la situazione di perdurante squilibrio



tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni); b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame; d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012; e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.

4) L'OCC Dott. Tendas ha formulato pertanto il seguente piano (alla cui relazione si fa pieno ed integrale riferimento ed alla quale globalmente si rimanda) che di seguito sinteticamente si riepiloga.

I Sigg.ri Ladu - Baccone sono coniugati in regime di comunione dei beni, hanno due figlie maggiorenni, Ladu Alice e Ladu Eleonora che attualmente studiano ma non sono economicamente indipendenti. Il Sig. Ladu svolge l'attività di lavoro dipendente presso Gruppo Servizi Associati SPA con contratto a tempo indeterminato dal 01/04/2022 e in servizio presso gli Enti della Regione Sardegna. La Sig.ra Beccone svolge l'attività di lavoro dipendente presso la Derichebourg multiservizi, con contratto a tempo indeterminato dal 01.05.2012. Il patrimonio mobiliare è composto da due autovetture datate e di valore esiguo, entrambe datate, intestate al sig Gianni Ladu che vengono utilizzate per scopi lavorativi, tenuto conto che entrambi i coniugi lavorano a Nuoro e pertanto percorrono la strada Mamoiada-Nuoro (20 km) in orari differenti ogni giorno.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei Debitori a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Dall'analisi della situazione reddituale del sig. Ladu si evince un netto decremento reddituale a partire dagli anni 2014, derivanti da attività lavorative precarie ed in alcune situazioni assenti. Tale fattore ha determinato in maniera rilevante la redditività del nucleo familiare, determinando pertanto una situazione di crisi e insolvenza nei pagamenti, considerato che il mutuo incideva



nella misura mensile di €1057, che ha portato la famiglia ad ulteriore indebitamento con l'accesso al credito nel 2016 con un finanziamento presso la società Agos ducato e a successiva concessione di un ulteriore finanziamento relativo alla cessione del quinto sullo stipendio della sig.ra Beccone.

Si rappresenta che l'immobile è stato oggetto di vendita competitiva, su disposizione del Tribunale di Nuoro - procedura esecutiva 75/2017- ed è andato invenduto, essendo andate deserte n. 4 aste. L'ultimo valore registrato nell'asta del 01.12.2020 è stato di euro 89.695,20. Era prevista la partecipazione alla predetta asta presentando un'offerta pari al 75% del prezzo base 89.695,20, ossia offerta minima pari a euro 67271,40. Tale asta è stata sospesa per i rinvii dovuti al covid ed successivamente è stato emesso il provvedimento di estinzione della procedura da parte del GD Dott. De Vito, causa inadempienze del creditore precedente.

Pertanto, la situazione debitoria si può riassumere come segue:

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo Ipotecario immobiliare	216.521,07	94,40%	1.057,80	77,91%
Cessione del quinto Chirografaria	6.830,00	2,98%	187,00	13,77%
Prestiti – da terzi	3.842,00	1,68%	113,00	8,32%
Tributi Erariali indiretti - Mobiliare	1.701,31	0,74%	0,00	0,00%
Canone Rai	464,58	0,20%	0,00	0,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 229.358,96, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.357,80.

Si rileva che dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia - ai sensi dell'art. 14-quaterdecies, comma 2 legge n.176/2020 - il Debitore risulta incapiente e pertanto meritevole per l'ottenimento dell'esdebitazione.



Il complessivo debito verrà soddisfatto mediante parte dello stipendio medio al netto delle spese mensili. In particolare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 ter la proposta prevede il pagamento del mutuo ipotecario, degli ulteriori debiti contratti, in un arco temporale che prevede rate come meglio indicate nelle tabelle da pag. 33 a pag 36, del piano redatto dal Dott. Tendias.

La proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

Tanto premesso, i Signori Ladu Gianni e Beccone Maria Luisa, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO

All'Il.mo Tribunale adito per proporre domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3 del 2012 in quanto il sovraindebitamento risulta del tutto incolpevole, attesa peraltro la convenienza, la meritevolezza e la fattibilità del piano, depositato e attestato dal professionista incaricato e

CHIEDONO

che l'Il.mo Giudice adito Voglia:

1. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n.3/2012, dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 nei confronti dei Signori Ladu Gianni nato a Wolfsburg (Germania) il 13.04.1970, CF:LDAGNN70D13Z112G, Beccone Maria



Luisa nata a Nuoro il 18.06.1965, CF: BCCMLS65H58F979A, e fissare con decreto l'udienza e disporre le comunicazioni ai creditori ed omologare il piano;

2. Disporre l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto;

3. Ordinare, ex art. 10, comma 2, lett. c) , L. n. 3/2012, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4. Ordinare la sospensione dei pagamenti dei ratei mensili di eventuali procedimenti esecutivi, direttamente prelevati dalla busta paga.

5. Disporre la sospensione di eventuali giudizi civili di esecuzione pendenti.

Il sottoscritto procuratore dichiara che la presente procedura è soggetta al pagamento di un contributo unificato di euro 98,00.

Si allega :

- 1) relazione e allegati a firma del Dott. Luca Tendas

Mamoiada, li 09.03.2023

Avv. Luigia Pirisi

